

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 8 FEB. 2000

ADDI' - 8 FEB. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	BERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Fasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: ALEANDRI - DONATO - MARRONI -

DELIBERAZIONE N° 307

OGGETTO: Bandi di concorso per la concessione di contributi alle cooperative edilizie e imprese di costruzione e loro consorzi per la realizzazione di abitazioni in locazione o assegnate in godimento. Art. 8, L.179/92 e art.9, L.493/93.



Oggetto: Bandi di concorso per la concessione di contributi alle cooperative edilizie e imprese di costruzione e loro consorzi per la realizzazione di abitazioni in locazione o assegnate in godimento. Articolo 8, legge 179/92 e articolo 9, legge 493/93.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 179;

VISTA la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

VISTA la deliberazione di Consiglio regionale del 6 luglio 1999, n. 3746 relativa a "Programmazione delle disponibilità finanziarie da destinare alla costruzione di alloggi da cedere in affitto";

PREMESSO che la Regione al fine di contribuire a risolvere la grave carenza di abitazioni destinate alla locazione per i cittadini che non hanno risorse per accedere al libero mercato e non trovano collocazione nel patrimonio abitativo pubblico, promuove l'attuazione di un programma di interventi per la realizzazione di alloggi in locazione a canoni calmierati;

PREMESSO che la realizzazione degli interventi di cui sopra avverrà secondo quanto previsto dagli articolo 8 della legge 179/92 e 9 della legge 493/93 e secondo i criteri e le modalità attuative del Decreto Ministero Lavori Pubblici del 5 agosto 1994;

CONSIDERATO che per quanto riguarda il Comune di Roma, dove è sempre crescente la richiesta di abitazioni in affitto a prezzi calmierati, è opportuno destinare per la locazione permanente o per l'assegnazione in godimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 179/92 e articolo 9 della legge 493/93 la somma di lire 133 miliardi, mentre la restante somma pari a lire 10.822.919.708 sarà destinata per la costruzione di alloggi in locazione a termine ai sensi dell'articolo 8 della legge 179/92 e articolo 9 legge 493/93;

CONSIDERATO che per quanto riguarda il Comune di Roma, è opportuno prevedere che le cooperative edilizie e le imprese di costruzione possano presentare la domanda riuniti in apposito consorzio o raggruppamento in considerazione della complessità e novità del programma previsto dalle leggi citate;

RITENUTO che per quanto riguarda le Province, in considerazione sia della richieste pervenute dalle associazioni di categoria delle cooperative e delle imprese e sia dalla diversa situazione di emergenza abitativa rispetto al Comune di Roma, è opportuno destinare i finanziamenti per la costruzione di abitazioni in locazione a termine ai sensi dell'articolo 8 della legge 179/92 e articolo 9 della legge 493/93;

CONSIDERATO, inoltre, che gli Istituti Autonomi per le case popolari di Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo hanno richiesto un finanziamento per la costruzione di alloggi in locazione permanente ai sensi dell'articolo 8 della legge 179/92 e articolo 9 della legge 493/93;

RITENUTO che le richieste degli IACP di cui sopra siano meritevoli di attenzione in quanto è conforme a quanto previsto dalle leggi di finanziamento;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

DELIBERA

1. Di approvare gli allegati due bandi di concorso e schema di domanda, che formano parte integrante della presente deliberazione riferiti distintamente al Comune di Roma e alle Province escluso il Comune di Roma, per l'assegnazione di contributi, ai sensi dell'articolo 8, legge 179/92 e articolo 9, legge 493/93, alle cooperative edilizie e imprese di costruzione e loro consorzi per la realizzazione di abitazioni in locazione o assegnate in godimento;
2. Di approvare la ripartizione dei finanziamenti secondo quanto riportato nell'Allegato A), che fa parte integrante della presente deliberazione;
3. Di assegnare un contributo massimo di lire 2.5000.000 agli Istituti Autonomi Case Popolari di Civitavecchia, Frosinone, Latina, e Viterbo e di lire 2.000.000.000 a quello di Rieti per la realizzazione di alloggi ai sensi dell'articolo 8, legge 179/92 e articolo 9, legge 493/93;
4. Di prevedere che ove gli IACP, sopra richiamati, non impegnino la somma stanziata in tutto o in parte, la medesima ritorna nelle disponibilità delle rispettive province a favore delle cooperative edilizie e imprese di costruzione;
5. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della presente deliberazione, dei bandi di concorso e dei relativi modelli, nonché di portare a conoscenza della collettività l'avvenuta pubblicazione mediante avvisi appositi sul sito INTERNET dell'Assessorato Urbanistica e Casa.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE : F.lli PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.lli Dott. Saverio GUCCIONE

18 FEB 2000



lu

**BANDO DI CONCORSO NEL COMUNE DI ROMA PER L'ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DA CEDERE IN LOCAZIONE.
(PROPOSTA DELL'ASSESSORATO)**

1) FINALITA'

La Regione Lazio, al fine di contribuire a risolvere la grave carenza di abitazioni destinate alla locazione per i cittadini che non hanno risorse per accedere al libero mercato e non trovano collocazione nel patrimonio abitativo pubblico del Comune di Roma, promuove l'attuazione di un programma di interventi per la realizzazione di alloggi in locazione a canoni calmierati.

La realizzazione di tali interventi avverrà secondo quanto previsto dagli articoli 8 della legge 179/92 e 9 della legge 493/93 e secondo i criteri e le modalità attuative del Decreto 5 agosto 1994.

La Regione Lazio indice il presente bando di concorso per la scelta delle cooperative edilizie, delle imprese di costruzione e delle cooperative di produzione e lavoro da incaricare per la realizzazione dei programmi costruttivi.

2) QUANTIFICAZIONE RISORSE

• Gli interventi in locazione verranno realizzati con le disponibilità della Regione Lazio a valere sulle risorse del quadriennio 1992-1995 e del triennio 1996-1998 che sono state individuate con deliberazione del 6 luglio 1999, n. 3746 del Consiglio Regionale.

A) Abitazioni in locazione permanente o assegnate in godimento ai sensi dell'art. 8 legge 179/92 e articolo 9 della legge 493/93.

Le disponibilità complessivamente indirizzate alla locazione permanente nel Comune di Roma ammontano a 133 MLD e verranno così ripartite tra le categorie di operatori:

a) alle cooperative edilizie sono riservati 73,15 MLD di cui 36,575 MLD a titolo di contributo a fondo perduto e 36,575 MLD a titolo di anticipazione da restituire con le modalità successivamente indicate;

b) alle imprese di costruzione e alle cooperative di produzione e lavoro verranno riservati 59,85 MLD di cui 29,925 MLD a titolo di contributo a fondo perduto e 29,925 MLD a titolo di anticipazione da restituire con le modalità successivamente indicate.

B) Abitazioni in locazione a termine ai sensi dell'articolo 8 legge 179/92 e articolo 9 legge 493/93

Le disponibilità complessivamente indirizzate alla locazione a termine, nel Comune di Roma, ammontano a 10.822.919.708 Lire e verranno così ripartite tra le categorie di operatori:

a) alle cooperative edilizie sono riservati 5.952.605.839 Lire a titolo di contributo a fondo perduto;

b) alle imprese di costruzione e alle cooperative di produzione e lavoro i verranno riservati 4.870.313.869 Lire a titolo di contributo a fondo perduto.

• A ciascun operatore di cui ai precedenti punti A) e B) che partecipi singolarmente, e sia utilmente collocato in graduatoria potrà essere assegnato un programma costruttivo di 2.500 mq. di superficie complessiva che corrisponde indicativamente a 24 alloggi.

Agli operatori di cui ai precedenti punti A) e B) che partecipino riuniti in raggruppamento verrà assegnato complessivamente un programma costruttivo di 18.000 mq di superficie complessiva che corrisponde indicativamente a 160 alloggi. Tale superficie complessiva verrà ripartita tra i soggetti componenti il raggruppamento secondo le percentuali indicate dagli stessi componenti all'atto della presentazione della domanda di partecipazione.

La Regione Lazio, successivamente alla formazione delle graduatorie ai fini dell'ammissione al finanziamento in base ai criteri stabiliti al punto 10 e alle prescrizioni di cui sopra, qualora dovessero residuare finanziamenti relativi alle due categorie di operatori non sufficienti a soddisfare ulteriori programmi proposti inviterà i soggetti proponenti tali ulteriori programmi a ridurre la proposta, sulla base delle indicazioni finanziarie dettate dalla Regione Lazio.

In tale ultima fattispecie ed al fine di assicurare comunque l'operatività del programma, ai soggetti che presentano

lu
ASSTO

proposte singole non potranno essere assegnati meno di 1.250 mq di superficie complessiva (corrispondenti a 12 alloggi); per le proposte presentate da raggruppamenti tale limite minimo viene stabilito in 9.000 mq di superficie complessiva (corrispondente a 80 alloggi).

Ciascun operatore sia singolarmente che riunito in consorzio ovvero in raggruppamento di cui al punto 8 può presentare una sola domanda in tutto il territorio regionale.

Nell'ipotesi in cui dovessero essere reperiti ulteriori finanziamenti da destinare agli interventi di cui al presente bando, la Regione Lazio provvederà a finanziare ulteriori interventi in base alla graduatoria di cui al successivo punto 15.

3) CRITERI DI DEFINIZIONE DEL VALORE DEI CONTRIBUTI E MODALITA' DI EROGAZIONE

Il contributo in unica soluzione concedibile agli operatori individuati dall'art. 7, comma 1, e dall'art. 8, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è stabilito nella misura del 20 per cento del costo convenzionale dell'alloggio per gli interventi di nuova costruzione. I soggetti operatori, che si obbligino a destinare permanentemente gli alloggi alla locazione o all'assegnazione in godimento a soggetti con reddito non superiore a 50 milioni di lire, possono beneficiare del contributo stabilito nella misura del 30 per cento del costo convenzionale e di una anticipazione pari al 30 per cento dello stesso costo per gli alloggi di nuova costruzione. La somma concessa a titolo di anticipazione, rivalutata in base all'incremento percentuale dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, verificato dal primo gennaio dell'anno successivo alla data della integrale erogazione dell'anticipazione fino al 31 dicembre del trentesimo anno posteriore alla stessa data, dovrà essere restituita, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a partire dal trentunesimo anno in 15 annualità costanti posticipate.

Per gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, in relazione alla natura dei finanziamenti utilizzati ed in attuazione della esplicita indicazione contenuta nel comma 3 dello stesso articolo, i destinatari delle abitazioni realizzate possono essere esclusivamente lavoratori dipendenti che abbiano versato, per il periodo minimo di un mese, i contributi previsti dal primo comma, lettera b), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1983, n. 80. Tale vincolo, da indicare in convenzione, deve essere rispettato sia nella scelta dei conduttori e degli assegnatari in godimento che nella individuazione degli acquirenti o degli assegnatari in proprietà delle abitazioni realizzate, trascorsi i primi otto anni di destinazione obbligatoria alla locazione e per l'intera durata della convenzione comunale.

4) AREE

I programmi costruttivi dovranno essere localizzati esclusivamente su aree ricomprese all'interno dei piani di zona di cui alla legge 137/62 approvati o adottati, ovvero delimitati ai sensi dell'articolo 51 di cui alla legge 865/71 o ex articolo 3 legge 247/74.

5) COSTO COSTRUZIONE

Ai soli fini della determinazione del contributo da erogare agli operatori e in virtù di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 7 del D.M. 5 agosto 1994 concernente la determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, il costo totale di nuova edificazione (C.T.N.) per gli interventi di cui al presente bando è determinato in lire 2.100.000 per mq. di superficie complessiva (S.C.) in considerazione della sperimentabilità degli interventi e delle particolari tipologie edilizie.

6) DETERMINAZIONE DEL VALORE MASSIMO DEL CANONE DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione o il corrispettivo annuo di godimento dell'alloggio, determinati in base al piano finanziario di cui all'art. 8, comma 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, non possono risultare superiori al 4,5 per cento del prezzo di cessione stabilito in convenzione, salvo quanto previsto dai successivo punto 10

7) REQUISITI SOGGETTIVI DEI CONDUTTORI (locazione permanente e/o locazione a termine).

Gli alloggi realizzati ai sensi del presente bando dovranno essere locati a soggetti che abbiano i requisiti di cui alla legge 457/78 e successive modifiche ed integrazioni ed al D.M. 5 agosto 1994.

Ai fini della individuazione e determinazione del reddito dei conduttori o degli assegnatari valgono le disposizioni previste dall'art. 20, terzo comma, e dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

8) REQUISITI DEI SOGGETTI ATTUATORI

Sono ammessi a partecipare al presente bando:

cu

- a) le imprese di costruzione nonché le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi;
- b) le cooperative edilizie di abitazione a proprietà individuale e/o indivisa e loro consorzi.

I consorzi di cooperative o di imprese non sono considerati raggruppamenti.

Tali soggetti potranno presentare domanda singolarmente ovvero aggregati tra loro. In quest'ultima fattispecie, ciascun raggruppamento dovrà essere composto da un numero di operatori non inferiore a 5 e comunque non superiore a 7.

Il raggruppamento deve essere costituito tra gli operatori riuniti mediante apposita convenzione con atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure riuniti in apposito consorzio conferendo mandato di rappresentanza ad uno dei soggetti convenzionati.

All'interno dell'atto di cui al precedente comma, dovrà essere indicata la ripartizione percentuale tra i soggetti raggruppati, del programma costruttivo.

Tale impegno dovrà essere perfezionato prima della formale ammissione a finanziamento.

Fino al momento della formale concessione del finanziamento la Regione Lazio può autorizzare la sostituzione di un soggetto del raggruppamento, con accordo di tutti gli altri componenti, con altro purché questi abbia almeno gli stessi requisiti del soggetto da sostituire e comunque dopo il raffronto della documentazione dei due soggetti interessati.

Se i requisiti sono migliorativi, la parte eccedente sarà ignorata ai fini del punteggio del raggruppamento.

I soggetti di cui sopra dovranno possedere alla data del presente bando i seguenti requisiti:

- a) per le imprese di costruzione: iscrizione alla Camera di Commercio e all'A.N.C. - categoria G1 per importo non inferiore a 3 MLD;
- b) per le cooperative di produzione e lavoro: iscrizione al registro prefettizio e all'A.N.C. - categoria G1 per importo non inferiore a 3 MLD;
- c) per le cooperative edilizie: iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative;
- d) per le imprese di costruzione e le cooperative di produzione e lavoro: iscrizione alle Casse Edili ed agli organismi paritetici di cui all'articolo 37 della legge 109/94 ed essere in regola con i versamenti contributivi alla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino ufficiale della regione.
- e) per le cooperative edilizie e le imprese di costruzione: non trovarsi nelle seguenti situazioni:
 - In stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di regimento giudiziario o di concordato preventivo o di ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;
 - Sia in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di concordato preventivo o di ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;
- f) Per le imprese di costruzione e le cooperative di produzione e lavoro: non trovarsi nella seguente condizione:
 - Sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale.

Infine i soggetti attuatori dovranno:


- Inserire nel contratto di locazione il divieto di sublocazione anche parziale dell'alloggio, pena la risoluzione del contratto di locazione.
- In caso di vendita in blocco dell'intero complesso immobiliare, trasferire all'acquirente gli impegni assunti in convenzione.
- Garantire la prosecuzione della locazione al locatario per l'intero periodo, stabilito nella convenzione, in caso di vendita in blocco del complesso immobiliare.
- In caso di rinuncia del locatario, locare in permanenza l'alloggio ai lavoratori dipendenti, con gli stessi requisiti

9) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Le costruzioni debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) La superficie utile abitabile di ciascun alloggio di nuova costruzione non può essere superiore a 35 mq e non può essere inferiore a 35mq;
- b) Il totale delle superfici non residenziali e delle superfici a parcheggio per autorimesse o posti macchina coperti, compresi gli spazi di manovra, debbono rientrare nei massimali previsti nella deliberazione di Giunta regionale vigente al momento della lettera di finanziamento.
- c) La sistemazione delle superfici a parcheggio esterno ricadono nella voce «sistemazioni esterne».
- d) Non è da considerare e da computare quale S.n.r. la superficie dei terrazzi di copertura del fabbricato;
- e) per le definizioni di «Superficie utile abitabile (S.u.)», «superficie netta non residenziale (S.n.r.)», «superficie parcheggi (S.p.)» e «superficie complessiva» (S.c.), si rinvia al D.M. 5 agosto 1994 sui costi massimi
- f) altezza virtuale non superiore a metri 4,50 calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vpp dell'edificio e la somma

Qua



- delle superfici utili abitabili delle abitazioni.
- g) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e per i vani accessori non inferiore a metri 2,40;
 - h) ciascun alloggio non può disporre di più di una autorimessa o posto macchina coperto.

Le costruzioni debbono rispondere alle ulteriori caratteristiche tipologiche e prescrizioni contenute nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 9678 del 10 dicembre 1996 e n. 3389 del 14 luglio 1998.

10) ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI

Per la scelta dei soggetti singoli o riuniti in raggruppamento di cui al precedente punto 8 da incaricare della realizzazione degli interventi e ai fini della formazione della graduatoria di cui al punto 15, verranno attribuiti i seguenti punteggi in relazione alle sottoriportate fattispecie:

- a) ultimazione del programma comprese le sistemazioni esterne e gli allacciamenti a decorrere dall'inizio dei lavori:
 - non superiore a 20 mesi punti 2
 - non superiore a 24 mesi punti 1
- b) disponibilità all'impiego di fonti energetiche non tradizionali (di cui al decreto ministeriale 16 marzo 1980, n. 31) per impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda punti 1
- c) impegno a realizzare elementi di qualità aggiuntiva di cui alla Tabella 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 9678/96:
 - almeno 3 elementi punti 1
 - almeno 6 elementi punti 2
- d) offerta di un canone di locazione pari al:
 - 4,40 del prezzo di cessione stabilito in convenzione punti 1
 - 4,30 del prezzo di cessione stabilito in convenzione punti 2
- e) impegno a realizzare, contestualmente agli interventi edilizi, le opere di urbanizzazione a scompuo secondo quanto prescritto al successivo punto 11 punti 2
- f) impegno a gestire unitariamente il programma proposto dopo la realizzazione degli interventi secondo quanto prescritto al successivo punto 11 punti 2
- g) impegno a non cedere a terzi l'intervento realizzato ai sensi del punto 8) nei primi 10 anni punti 2
- h) raggruppamento di soggetti di cui al punto 8 del presente bando:
 - appartenenti alla stessa categoria punti 1
 - appartenenti a tutte e due le categorie di cui al punto 2 punti 3

Per quanto riguarda i successivi requisiti indicati ai punti "I" ed "II", in caso di raggruppamento il punteggio verrà attribuito in base ai requisiti del soggetto mandatario individuato al precedente punto 8.

- i) anzianità: per le cooperative edilizie: data di omologazione del tribunale:
 - fino al 1981 compreso punti 2
 - dal 1982 al 1990 punti 1
- l) per le imprese di costruzione e cooperative di produzione e lavoro:
 - data di prima iscrizione alla Camera di Commercio:
 - fino al 1981 compreso punti 2
 - dal 1982 al 1990 compreso punti 1
- m) sede sociale:
 - in un Comune della Provincia di Roma punti 2



in un altro Comune della Regione Lazio punti 1

A parità di punteggio si ricorrerà al seguente ulteriore criterio di selezione specificando che i successivi punti "n" ed "o" sono alternativi a scelta dell'operatore.

n) assegnazione di alloggi di edilizia agevolata i cui lavori risultino ultimati alla data di presentazione della domanda:

- fino a 50 alloggi punti 1
- da 51 a 300 alloggi punti 2
- da 301 a 600 alloggi punti 3
- da 601 a 800 alloggi punti 4
- da 801 a 1000 alloggi punti 5
- oltre 1000 alloggi punti 6

o) assegnazione di alloggi di edilizia agevolata nel Lazio i cui lavori risultino ultimati alla data di presentazione della domanda:

- fino a 50 alloggi punti 2
- da 51 a 300 alloggi punti 4
- da 301 a 600 alloggi punti 6
- da 601 a 800 alloggi punti 8
- da 801 a 1000 alloggi punti 10
- oltre 1000 alloggi punti 12

In caso di ulteriore parità sono preferite le domande con il maggior numero di alloggi assegnati secondo la scelta operata di cui sopra.

In via subordinata ancora si procederà a sorteggio.

11) SPECIFICAZIONI IN ORDINE AI CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI.

Con riferimento al criterio relativo all'impegno alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a scorporo contestualmente agli interventi edilizi, anche mediante la costituzione di appositi consorzi, si precisa che i soggetti ammessi a finanziamento dovranno perfezionare con atto formale tale impegno da trasmettere anche alla Regione, entro e non oltre 30 giorni dall'assegnazione delle aree da parte dell'amministrazione comunale. In caso di mancato rispetto di tale impegno nei termini previsti, il soggetto decadrà dal finanziamento.

Con riferimento al criterio inerente l'impegno alla gestione unitaria del programma costruttivo, si precisa che i soggetti ammessi a finanziamento dovranno trasmettere alla Regione entro 30 giorno dall'assegnazione dell'area da parte dell'Amministrazione comunale, il progetto di gestione unitaria indicando idonee strumentazioni per lo svolgimento di tale funzione. Resta inteso che l'attività di gestione può essere svolta dallo stesso raggruppamento.

12) COMPUTO DEGLI ALLOGGI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO.

Al fine del computo degli alloggi si precisa quanto segue: per l'attribuzione del punteggio di cui al precedente punto 10 lettere "n" ed "o" si terrà conto della somma degli alloggi assegnati complessivamente dai soggetti componenti il raggruppamento con le limitazioni di cui ai successivi punti:

- a) nel caso di raggruppamento di operatori appartenenti a tutte e due le categorie indicate al punto 8, agli operatori appartenenti ad una di tali categorie, non potranno essere attribuiti più di due terzi degli alloggi complessivamente apportato dal raggruppamento;
- b) ciascun operatore facente parte del raggruppamento non potrà apportare ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. punto "n" ed "o" più del cinquanta per cento degli alloggi del raggruppamento stesso.

13) GARANZIE

Per quanto riguarda il contributo in conto capitale ogni erogazione è subordinata alla presentazione da parte del soggetto attuatore di apposita fidejussione bancaria o assicurativa svincolabile al momento dell'approvazione del nulla osta sul QTE finale.

Per quanto attiene invece l'anticipazione finanziaria da restituire a partire dal 31 anno essa sarà garantita con la

Quir



Bando affitto- Comune di Roma

cessione dell'anticipazione ad un Istituto bancario, che assume su di se la garanzia di restituzione nei confronti della Regione Lazio, ed eroga un mutuo di importo equivalente.

Nel caso di raggruppamento le garanzie di cui sopra dovranno essere prestate autonomamente da ciascuno dei componenti il raggruppamento nei limiti del finanziamento ad esso spettante.

14) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Modalità e termini.

Le imprese di costruzione e le cooperative edilizie indicate al precedente punto 1, che intendono avvalersi dei finanziamenti previsti dal presente bando, debbono far pervenire alla Regione Lazio, Assessorato Urbanistica e Casa, Viale del Caravaggio 99, 00100 Roma, ed al Comune di Roma apposita domanda corredata da una scheda.

La domanda deve essere compilata conformemente sia per dicitura che per formato, ai modelli approvati dalla Regione e deve essere inviata, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, esclusivamente a mezzo di raccomandata postale semplice recante sulla busta la dicitura: " Bando di concorso nel Comune di Roma per l'assegnazione di finanziamenti per la costruzione di alloggi da cedere in locazione"; ai fini del rispetto di tale termine vale esclusivamente la data apposta dall'ufficio postale di partenza.

Eventuali domande presentate anteriormente non vengono prese in considerazione. Le domande che non sono redatte conformemente ai modelli regionali e quelle presentate in difformità al presente bando nonché quelle con data dell'ufficio postale successiva alla scadenza del termine sono dichiarate inammissibili.

Limitazioni.

Nel territorio regionale:

ciascun operatore non può presentare più di una domanda sia in proprio che come appartenente ad un raggruppamento; il programma costruttivo deve prevedere un numero di alloggi non inferiore a 16 e non superiore a 36 per le richieste presentate singolarmente.

15) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Delle domande regolarmente presentate saranno formate due graduatorie per ciascuna delle tipologie di intervento previste all'articolo 2 punti A) e B) sulla base dei criteri indicati nel presente bando.

Le graduatorie sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale; con le stesse deliberazioni possono altresì essere individuati gli operatori beneficiari dei finanziamenti, sulla base della disponibilità previste dal presente bando, ivi comprese, quelle maggiori e nuove eventualmente disponibili.

Nel caso di raggruppamento verrà indicata la quota di finanziamento attribuito, nei limiti di cui al punto 2 del presente bando, a ciascun operatore facente parte del raggruppamento stesso. In tale caso resta comunque ferma l'unitarietà del programma nella fase realizzativa con riferimento ai vincoli derivanti dalla convenzione e dall'atto costitutivo del raggruppamento.

Per i soggetti individuati, il Dirigente responsabile del Settore Programmazione dell'Edilizia residenziale provvede alla verifica dei requisiti e della documentazione probante relativa ai singoli criteri di selezione che hanno determinato la assegnazione dei punteggi preferenziali. A tal fine richiederà la necessaria documentazione assegnando un termine non superiore a trenta giorni, tra cui, anche, l'iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative di cui all'art. 13 legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Qualora si verifici la mancanza di alcune delle condizioni che hanno determinato l'ammissione ai finanziamenti oppure sia decorso il termine senza che tutta la documentazione sia stata presentata, l'assessore regionale all'Urbanistica e Casa propone alla Giunta regionale la decadenza o l'arretramento in graduatoria. La Giunta regionale individua il nuovo beneficiario.

Conclusa positivamente la verifica, l'assessore regionale all'urbanistica e casa comunica al soggetto come sopra individuato ed al comune di Roma l'avvenuta ammissione al finanziamento del programma, fornendo all'uopo opportune istruzioni e direttive per la corretta, sollecita e più conveniente attuazione degli interventi costruttivi.

16) DISPOSIZIONI FINALI

Cue
REGIONE LAZIO
ASSESSORATO URBANISTICA E CASA
6
1992

REGIONE LAZIO

Ass.to Urbanistica e Casa

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE(*)
AL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI
ALLOGGI AI SENSI DELLE LEGGI 179/92 E 493/93 NEL COMUNE DI ROMA

Il sottoscritto Sig. _____
 , quale legale rappresentante della ditta appresso indicata, chiede di partecipare al bando regionale per l'assegnazione di finanziamenti regionali per la costruzione di alloggi da cedere in locazione alle modalità e criteri indicati nel bando stesso, approvato con delibera di G.R. e successive, di cui ha piena conoscenza. A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che la ditta si trova in possesso dei requisiti e delle condizioni prescritti dal bando di cui sopra.

- singola cooperativa
- consorzio di cooperative
- singola impresa o cooperativa di produzione e lavoro
- consorzio di imprese o cooperative di produzione e lavoro
- raggruppamento

Denominazione richiedente	
p. IVA	

Indirizzo sede			
via			
Comune		cap	

Tipo intervento:

- locazione permanente
- locazione a termine

da compilare in caso di RAGGRUPPAMENTO			
Tipo	Elenco società componenti il raggruppamento	partita IVA	%
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Mandatario			

Cu



- a) ultimazione del programma comprese le sistemazioni esterne e gli allacciamenti a decorrere dall'inizio dei lavori:
- non superiore a 20 mesi
 - non superiore a 24 mesi
- b) disponibilità all'impiego di fonti energetiche non tradizionali per impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda:
- c) impegno a realizzare elementi di qualità aggiuntiva:
- almeno 3 elementi
 - almeno 6 elementi
- d) offerta di un canone di locazione pari al:
- 4,40% del prezzo di cessione stabilito in convenzione
 - 4,30% del prezzo di cessione stabilito in convenzione
- e) impegno a realizzare, contestualmente agli interventi edilizi, le opere di urbanizzazione a scomuto:
- f) impegno a gestire unitariamente il programma proposto dopo la realizzazione degli interventi
- g) impegno a non cedere a terzi l'intervento realizzato:
- h) raggruppamento di soggetti
- appartenenti alla stessa categoria
 - appartenenti a tutte e due le categorie
- i) anzianità per le cooperative edilizie: data di omologazione del Tribunale:
- fino al 1981 compreso
 - dal 1982 al 1990 compreso
- l) per le imprese di costruzione e cooperative di produzione e lavoro: data di prima iscrizione alla Camera di Commercio:
- fino al 1981 compreso
 - dal 1982 al 1990 compreso
- m) sede sociale:
- in un Comune della Provincia
 - in altro Comune della Regione Lazio

2
1
1
1
2
2
2
1
3
2
1
2
1
2
1

Ulteriori criteri di selezione

- n) realizzazione di alloggi di edilizia agevolata i cui lavori risultino ultimati alla data della domanda
ovvero:
- o) realizzazione di alloggi di edilizia agevolata nel Lazio i cui lavori risultino ultimati alla data della domanda

	. n	. O
<input type="checkbox"/> fino a 50 alloggi	1	2
<input type="checkbox"/> da 51 a 300 alloggi	2	4
<input type="checkbox"/> da 301 a 600 alloggi	3	6
<input type="checkbox"/> da 601 a 800 alloggi	4	8
<input type="checkbox"/> da 801 a 1000 alloggi	5	10
<input type="checkbox"/> oltre 1000 alloggi	6	12



	Tipo	Denominazione società	n° alloggi
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

edh
lu

bu

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DA CEDERE IN LOCAZIONE.

1) FINALITA'

La Regione Lazio, al fine di contribuire a risolvere la grave carenza di abitazioni destinate alla locazione per i cittadini che non hanno risorse per accedere al libero mercato e non trovano collocazione nel patrimonio abitativo pubblico, promuove l'attuazione di un programma di interventi per la realizzazione di alloggi in locazione a canoni calmierati.

La realizzazione di tali interventi avverrà secondo quanto previsto dagli articoli 8 della legge 179/92 e 9 della legge 493/93 e secondo i criteri e le modalità attuative del Decreto 5 agosto 1994.

La Regione Lazio indice il presente bando di concorso per la scelta delle cooperative edilizie, delle imprese di costruzione e delle cooperative di produzione e lavoro da incaricare per la realizzazione dei programmi costruttivi.

2) QUANTIFICAZIONE RISORSE

• Gli interventi in locazione verranno realizzati con le disponibilità della Regione Lazio a valere sulle risorse del quadriennio 1992-1995 e del triennio 1996-1998 che sono state individuate con deliberazione del 5 luglio 1998, n. 3746 del Consiglio Regionale.

A) Abitazioni in locazione a termine ai sensi dell'articolo 8 legge 179/92 e articolo 9 legge 493/93

Le disponibilità complessivamente indirizzate alla locazione a termine, nella Regione, escluso il Comune di Roma, ammontano a 119.215.414.836 lire e verranno così ripartite tra le categorie di operatori:

- a) alle cooperative edilizie sono riservati 65.568.478.175 lire a titolo di contributo a fondo perduto;
- b) alle imprese di costruzione e alle cooperative di produzione e lavoro i verranno riservati 53.646.936.688 lire a titolo di contributo a fondo perduto.

Ciascun operatore può presentare una sola domanda in tutto il territorio regionale.

Nell'ipotesi in cui dovessero essere reperiti ulteriori finanziamenti da destinare agli interventi di cui al presente bando, la Regione Lazio provvederà a finanziare ulteriori interventi in base alla graduatoria di cui al successivo punto 13.

3) CRITERI DI DEFINIZIONE DEL VALORE DEI CONTRIBUTI E MODALITA' DI EROGAZIONE

Il contributo in unica soluzione concedibile agli operatori individuati dall'art. 7, comma 1, e dall'art. 8, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è stabilito nella misura del 20 per cento del costo convenzionato dell'alloggio per gli interventi di nuova costruzione.

Per gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, in relazione alla natura dei finanziamenti utilizzati ed in attuazione della esplicita indicazione contenuta nel comma 3 dello stesso articolo, i destinatari delle abitazioni realizzate possono essere esclusivamente lavoratori dipendenti che abbiano versato, per il periodo minimo di un mese, i contributi previsti dal primo comma, lettera b), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60. Tale vincolo, da indicare in convenzione, deve essere rispettato sia nella scelta dei conduttori e degli assegnatari in godimento che nella individuazione degli acquirenti o degli assegnatari in proprietà delle abitazioni realizzate, trascorsi i primi otto anni di destinazione obbligatoria alla locazione e per l'intera durata della convenzione comunale.

4) AREE

I programmi costruttivi dovranno essere localizzati esclusivamente su aree ricomprese all'interno dei piani di zona di cui alla legge 167/62 approvati o adottati, ovvero delimitati ai sensi dell'articolo 51 di cui alla legge 865/71 o ex articolo 3 legge 247/74.

5) COSTO COSTRUZIONE

Ai soli fini della determinazione del contributo da erogare agli operatori e in virtù di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 7 del D.M. 5 agosto 1994 concernente la determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, il costo totale di nuova edificazione (C.T.N.) per gli interventi di cui al presente bando è determinato in lire 2.100.000 per mq. di superficie complessiva (S.C.) in considerazione della sperimentabilità degli interventi e delle particolari tipologie edilizie.

6) DETERMINAZIONE DEL VALORE MASSIMO DEL CANONE DI LOCAZIONE

bu
Stampa circolare con il numero 1210 e la parola Lazio.

Il canone annuo di locazione o il corrispettivo annuo di godimento dell'alloggio, determinati in base al piano finanziario di cui all'art. 8, comma 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, non possono risultare superiori al 4,5 per cento del prezzo di cessione stabilito in convenzione, salvo quanto previsto dal successivo punto 10

7) REQUISITI SOGGETTIVI DEI CONDUTTORI

Gli alloggi realizzati ai sensi del presente bando dovranno essere locati a soggetti che abbiano i requisiti di cui alla legge 457/78 e successive modifiche ed integrazioni ed al D.M. 5 agosto 1994.

Ai fini della individuazione e determinazione del reddito dei conduttori o degli assegnatari valgono le disposizioni previste dall'art. 20, terzo comma, e dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

8) REQUISITI DEI SOGGETTI ATTUATORI

Sono ammessi a partecipare al presente bando:

- a) le imprese di costruzione nonché le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi;
- b) le cooperative edilizie di abitazione a proprietà individuale e/o indivisa e loro consorzi.

I soggetti di cui sopra dovranno possedere alla data del presente bando i seguenti requisiti:

- a) per le imprese di costruzione: iscrizione alla Camera di Commercio, per le cooperative di produzione e lavoro: iscrizione al registro prefettizio e all'A.N.C. al 31/12/99 - categoria G1 per importo non inferiore a 3 MLD;
- b) per le cooperative edilizie: iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative;
- c) per le imprese di costruzione e le cooperative di produzione e lavoro: iscrizione alle Casse Edili ed agli organismi paritetici di cui all'articolo 37 della legge 109/94 ed essere in regola con i versamenti contributivi alla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino ufficiale della regione.
- d) per le cooperative edilizie e le imprese di costruzione: non trovarsi nelle seguenti situazioni:
 - In stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o di ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;
 - Sia in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di concordato preventivo o di ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;
- e) Per le imprese di costruzione e le cooperative di produzione e lavoro non trovarsi nella seguente condizione:
 - Sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;

Infine i soggetti attuatori dovranno:

- Inserire nel contratto di locazione il divieto di sublocazione anche parziale dell'alloggio, pena la risoluzione del contratto di locazione.
- In caso di vendita in blocco dell'intero complesso immobiliare, trasferire all'acquirente gli impegni assunti in convenzione.
- Garantire la prosecuzione della locazione al locatario per l'intero periodo, stabilito nella convenzione, in caso di vendita in blocco del complesso immobiliare.
- In caso di rinuncia del locatario, locare in permanenza l'alloggio ai lavoratori dipendenti, con gli stessi requisiti

9) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Le costruzioni debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) La superficie utile abitabile di ciascun alloggio di nuova costruzione non può essere superiore a 95 mq e non può essere inferiore a 35mq;
- b) Il totale delle superfici non residenziali e delle superfici a parcheggio per autovetture o posti macchina coperti, compresi gli spazi di manovra, debbono rientrare nei massimali previsti nella deliberazione di Giunta regionale vigente al momento della lettera di finanziamento.
- c) La sistemazione delle superfici a parcheggio esterno ricadono nella voce «sistemazioni esterne».
- d) Non è da considerare e da computare quale S.n.r. la superficie dei terrazzi di copertura del fabbricato;
- e) per le definizioni di «Superficie utile abitabile (S.u.)», «superficie netta non residenziale (S.n.r.)», «superficie parcheggi (S.p.)» e «superficie complessiva» (S.c.), si rinvia al D.M. 5 agosto 1994 sui costi massimi
- f) altezza virtuale non superiore a metri 4,50 calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vop dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni.

Ca

dm
DELLA
2

- g) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e per i vani accessori non inferiore a metri 2,40;
- h) ciascun alloggio non può disporre di più di una autorimessa o posto macchina coperto.

Le costruzioni debbono rispondere alle ulteriori caratteristiche tipologiche e prescrizioni contenute nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 9678 del 10 dicembre 1996 e n. 3389 del 14 luglio 1998.

10) ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI

Per la scelta dei soggetti di cui al precedente punto 8 da incaricare della realizzazione degli interventi e ai fini della formazione della graduatoria di cui al punto 13, verranno attribuiti i seguenti punteggi in relazione alle sottoriportate fattispecie:

- a) ultimazione del programma comprese le sistemazioni esterne e gli allacciamenti a decorrere dall'inizio dei lavori:
 - non superiore a 20 mesi punti 2
 - non superiore a 24 mesi punti 1
- b) disponibilità all'impiego di fonti energetiche non tradizionali (di cui al decreto ministeriale 16 marzo 1980, n. 31) per impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda punti 1
- c) impegno a realizzare elementi di qualità aggiuntiva di cui alla Tabella 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 9678/96:
 - almeno 3 elementi punti 1
 - almeno 6 elementi punti 2
- d) offerta di un canone di locazione pari al :
 - 4,40 del prezzo di cessione stabilito in convenzione punti 1
 - 4,30 del prezzo di cessione stabilito in convenzione punti 2
- e) anzianità: per le cooperative edilizie: data di omologazione del tribunale:
 - fino al 1981 compreso punti 2
 - dal 1982 al 1990 punti 1
- f) per le imprese di costruzione e cooperative di produzione e lavoro:
 - data di prima iscrizione alla Camera di Commercio:
 - fino al 1981 compreso punti 2
 - dal 1982 al 1990 compreso punti 1
- g) sede sociale:
 - in un Comune della Provincia punti 2
 - in un altro Comune della Regione Lazio punti 1

A parità di punteggio si ricorrerà al seguente ulteriore criterio di selezione specificando che i successivi punti "h" ed "i" sono alternativi.

- h) assegnazione di alloggi di edilizia agevolata i cui lavori risultino ultimati alla data di presentazione della domanda:
 - fino a 20 alloggi punti 1
 - da 21 a 60 alloggi punti 2
 - da 61 a 100 alloggi punti 3
 - oltre 100 alloggi punti 4
- i) assegnazione di alloggi di edilizia agevolata nel Lazio i cui lavori risultino ultimati alla data di presentazione della domanda:
 - fino a 20 alloggi punti 2
 - da 21 a 60 alloggi punti 4
 - da 61 a 100 alloggi punti 6
 - oltre 100 alloggi punti 8



in caso di ulteriore parità sono preferite le domande con il maggior numero di alloggi realizzati di cui sopra.
In via subordinata ancora si procederà a sorteggio.

11) GARANZIE

Per quanto riguarda il contributo in conto capitale ogni erogazione è subordinata alla presentazione da parte del soggetto attuatore di apposita fidejussione bancaria o assicurativa svincolabile al momento dell'approvazione del nulla osta sul QTE finale.

12) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Modalità e termini.

Le imprese di costruzione e le cooperative edilizie indicate al precedente punto 1, che intendono avvalersi dei finanziamenti previsti dal presente bando, debbono far pervenire alla Regione Lazio, Assessorato Urbanistica e Casa, Viale dei Caravaggio 99, 00100 Roma, ed al Comune dove si propone l'intervento, apposita domanda corredata da una scheda.

La domanda deve essere compilata conformemente sia per dattiloscrittura che per formato, ai modelli approvati dalla Regione e deve essere inviata, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, esclusivamente a mezzo di raccomandata postale semplice recante sulla busta la dicitura: " Bando di concorso per l'assegnazione di finanziamenti per la costruzione di alloggi da cedere in locazione"; ai fini del rispetto di tale termine vale esclusivamente la data apposta dall'ufficio postale di partenza.

Eventuali domande presentate anteriormente non vengono prese in considerazione. Le domande che non sono redatte conformemente ai modelli regionali e quelle presentate in difformità al presente bando nonché quelle con data dell'ufficio postale successiva alla scadenza del termine sono dichiarate inammissibili.

Limitazioni.

Nei territori regionali:

ciascun operatore non può presentare più di una domanda;

il programma costruttivo deve prevedere un numero di alloggi non inferiore a 16 e non superiore a 24

13) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Delle domande regolarmente presentate saranno formate due graduatorie sulla base dei criteri indicati nel presente bando.

Le graduatorie sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale; con le stesse deliberazioni possono altresì essere individuati gli operatori beneficiari dei finanziamenti, sulla base delle disponibilità previste dal presente bando, ivi comprese, quelle maggiori e nuove eventualmente disponibili.

Per i soggetti individuati, il Dirigente responsabile del Settore Programmazione dell'Edilizia residenziale provvede alla verifica dei requisiti e della documentazione probante relativa ai singoli criteri di selezione che hanno determinato la assegnazione dei punteggi preferenziali. A tal fine richiederà la necessaria documentazione assegnando un termine non superiore a trenta giorni, tra cui, anche, l'iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative di cui all'art. 13 legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Qualora si verifichi la mancanza di alcune delle condizioni che hanno determinato l'ammissione ai finanziamenti oppure sia decorso il termine senza che tutta la documentazione sia stata presentata, l'assessore regionale all'Urbanistica e Casa propone alla Giunta regionale la decadenza o l'arretramento in graduatoria. La Giunta regionale individua il nuovo beneficiario.

Conclusa positivamente la verifica, l'assessore regionale all'urbanistica e casa comunica al soggetto come sopra individuato ed al Comune dove ricade l'intervento l'avvenuta ammissione al finanziamento del programma, fornendo all'uopo opportune istruzioni e direttive per la corretta, sollecita e più conveniente attuazione degli interventi costruttivi.

14) DISPOSIZIONI FINALI

Cur.



REGIONE LAZIO

Ass.to Urbanistica e Casa

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE(*)

AL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI AI SENSI DELLE LEGGI 179/92 E 493/93, PROVINCE ESCLUSO COMUNE DI ROMA

Il sottoscritto Sig. _____
, quale legale rappresentante della ditta appresso indicata, chiede di partecipare al bando regionale per l'assegnazione di finanziamenti regionali per la costruzione di alloggi da cedere in locazione alle modalità e criteri indicati nel bando stesso, approvato con delibera di G.R. e successive, di cui ha piena conoscenza. A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che la ditta si trova in possesso dei requisiti e delle condizioni prescritti dal bando di cui sopra.

- singola cooperativa
 consorzio di cooperative
 singola impresa o cooperativa di produzione e lavoro
 consorzio di imprese o cooperative di produzione e lavoro

Denominazione richiedente	
p. IVA	

Indirizzo sede			
via			
Comune		cap	

Tipo intervento:

- locazione a termine

Localizzazione del programma	
(Comune)	

Lee

efb





- b) riscaldamento e di produzione di acqua calda: 1
- c) impegno a realizzare elementi di qualità aggiuntiva:
 - almeno 3 elementi 1
 - almeno 6 elementi 2
- d) offerta di un canone di locazione pari al:
 - 4,40% del prezzo di cessione stabilito in convenzione 1
 - 4,30% del prezzo di cessione stabilito in convenzione 2
- e) anzianità per le cooperative edilizie: data di omologazione del Tribunale:
 - fino al 1981 compreso 2
 - dal 1982 al 1990 compreso 1
- f) per le imprese di costruzione e cooperative di produzione e lavoro: data di prima iscrizione alla Camera di Commercio:
 - fino al 1981 compreso 2
 - dal 1982 al 1990 compreso 1
- g) sede sociale:
 - in un Comune della Provincia 2
 - in altro Comune della Regione Lazio 1

Ulteriori criteri di selezione

- h) realizzazione di alloggi di edilizia agevolata i cui lavori risultino ultimati alla data della domanda
ovvero:
- i) realizzazione di alloggi di edilizia agevolata nel Lazio i cui lavori risultino ultimati alla data della domanda

Numero alloggi

<input type="checkbox"/> fino a 20 alloggi	h	j
<input type="checkbox"/> da 21 a 60 alloggi	1	2
<input type="checkbox"/> da 61 a 100 alloggi	2	4
<input type="checkbox"/> oltre 100 alloggi	3	6
	4	8

DELE. N. 307

8 FEB 2000

bu

FONDI PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI IN AFFITTO
Ripartizione dei finanziamenti

ALLEGATO A)

PROVINCE	Totale fondi disponibili ART 8 L.179 e Art. 9 L. 493/93	COOPERATIVE e IMPRESE		
		Fondi per locazione permanente ART 8 L.179 e Art. 9 L. 493/93	Fondi per locazione a termine ART 8 L.179 e Art. 9 L. 493/93	Fondi da destinare allo IACP ART 8 L.179 e Art. 9 L. 493/93
FROSINONE	18.394.528.133		15.894.528.133	2.500.000.000
LATINA	23.371.867.369		20.871.867.369	2.500.000.000
ROMA	143.822.919.708	133.000.000.000	10.822.919.708	
PROV. di ROMA	62.316.002.822		59.816.002.822	2.500.000.000
RIETI	12.520.642.641		10.520.642.641	2.000.000.000
VITERBO	14.612.373.898		12.112.373.898	2.500.000.000
TOTALE	275.038.334.571	133.000.000.000	130.038.334.571	12.000.000.000

[Handwritten signature]

